

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3325-bis}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico
in materia di misure di prevenzione

*(Già articolo 27 del disegno di legge n. 3325, stralciato, con deliberazione dell'Assemblea,
nella seduta del 19 gennaio 1989)*

DISEGNO DI LEGGE

ARTT. 1 - 26.

.....
.....
.....

ART. 27.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della presente legge le disposizioni di cui alle leggi: 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, 22 maggio 1975, n. 152, 13 settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726, 23 dicembre 1982, n. 936, 3 agosto 1988, n. 327.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvederà altresì:

a) a non riprodurre le disposizioni recate dalle citate leggi che siano abrogate per incompatibilità con altre norme;

b) prevedere come reato punito con la reclusione da uno a quattro anni specifiche condotte di soggetti nei cui confronti operino interdizioni o decadenze previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, volte ad eluderne gli effetti;

c) ad armonizzare le disposizioni penali recate dalle leggi di cui al comma 1, che puniscono la inosservanza di obblighi o di divieti riconnessi all'applicazione di misure di prevenzione;

d) ad emanare le occorrenti norme transitorie.

3. Il testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

ART. 28.

.....
.....
.....